

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2426 del 21/05/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta L'ISOLA FELICE DI COSTA GIUSEPPE per l'impianto destinato ad attività di custodia e ricovero animali da compagnia, sito in Comune di Crevalcore (BO), via Pilastrello n. 875.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2506 del 21/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta L'ISOLA FELICE DI COSTA GIUSEPPE per l'impianto destinato ad attività di custodia e ricovero animali da compagnia, sito in Comune di Crevalcore (BO), via Pilastrello n. 875.

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta L'ISOLA FELICE DI COSTA GIUSEPPE (C.F. CSTGPP60A07A922S e P.IVA 03631161209) per l'impianto destinato ad attività di custodia e ricovero animali da compagnia, sito in Comune di Crevalcore (BO), via Pilastrello n. 875, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - AACM di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Crevalcore}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la ditta L'ISOLA FELICE DI COSTA GIUSEPPE a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta L'ISOLA FELICE DI COSTA GIUSEPPE (C.F. CSTGPP60A07A922S e P.IVA 03631161209) con sede legale in Comune di Crevalcore (BO), via Pilastrello n. 875, per l'impianto sito in Comune di Crevalcore (BO), via Pilastrello n. 875, ha presentato, nella persona di Andrea Bergonzini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 29/11/2018 (Prot. n. 32996) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore, con propria nota Prot. n. 1938 del 23/01/2019 (pratica SUAP n. 62/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/01/2019 al PG/2019/12937 e confluito nella **Pratica SINADOC 4129/2019**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE -AACM, con nota del 01/02/2019, PG/2019/17405, ha provveduto a richiedere al SUAP la sospensione del procedimento amministrativo al fine di recepire dalla Ditta le informazioni indispensabili al

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

fine di poter dare avvio al procedimento amministrativo di rilascio dell'AUA

- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore, con propria nota Prot. n. 4837 del 19/02/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 20/02/2019 al PG/2019/27508, ha trasmesso la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in risposta alle richieste di ARPAE AACM.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 04/03/2019, PG/2019/34646, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore, con propria nota Prot. n. 10792 del 13/04/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 15/04/2019 al PG/2019/60203, ha trasmesso parere favorevole per la matrice di impatto acustico del Comune di Crevalcore ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Crevalcore, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.07 pari a € 606,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 21/05/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto L'ISOLA FELICE DI COSTA GIUSEPPE
Comune di Crevalcore (BO), via Pilastrello n. 875

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali in fosso di campagna di acque reflue industriali costituite dall'unione delle acque reflue di sanificazione dei box adibiti alla custodia e ricovero dei cani, delle acque reflue originate dal locale preparazione pasti e dai servizi igienici a servizio dell'impianto, preventivamente trattati mediante fossa settica e fosse imhoff per poi essere ulteriormente trattati mediante depuratore biologico a fanghi attivi

Prescrizioni

1. la caditoia a pavimento, riportata in planimetria della rete fognaria Tavola Unica - novembre 2018, situata all'interno della porzione di fabbricato ad uso deposito/magazzino agricolo non convogli i reflui nella linea acque bianche, ma sia dotata di idoneo disoleatore (dimensionato in base alla superficie scolante) e i reflui trattati confluiscono poi in fossa Imhoff, per una sedimentazione primaria;
2. l'impianto biologico a fanghi attivi sia dotato di allarme visivo e/o acustico per segnalare eventuali blocchi e/o anomalie.
3. Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
4. Venga eseguita regolare pulizia e manutenzione all' impianto di depurazione a fanghi attivi nel suo complesso, comprensivo dei vani di sedimentazione primaria e secondaria; i materiali separati dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti, e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata la relativa documentazione a disposizione degli Organi di Controllo.
5. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
6. Il Titolare dello scarico deve garantire che:

- le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - Gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - Siano effettuati periodici interventi di manutenzione al fosso ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali quali ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di Aua presentata al SUAP del Comune di Crevalcore,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice n°25, 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po n°5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

pervenuta a questa Agenzia in data 25/01/2019 e successive integrazioni

Pratica Sinadoc 4129/2019

Documento redatto in data 21/05/2019

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto L'ISOLA FELICE DI COSTA GIUSEPPE
Comune di Crevalcore (BO), via Pilastrello n. 875

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta L'ISOLA FELICE ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

Visto il parere in materia di acustica redatto dal Comune di Crevalcore in data 13/04/2019 prot.n. 10792 agli atti di questa ARPAE – AACM in data 15/04/2019 PG/2019/60203 e di quanto in esso contenuto.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data 23/11/2018 da Giliberti Fabio, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla ditta relativamente all'impianto in oggetto.

Prescrizioni

1. Il titolare dell'Impianto è tenuto a rispettare quanto prescritto dal Comune di Crevalcore con parere di cui sopra e allegato al presente Allegato quale parte integrante e sostanziale
2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 4129/2019

Documento redatto in data 21/05/2019

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP

via Persicetana, 226 40014 Crevalcore (BO)

Tel. 051/98.83.11 Fax 051/98.09.38

www.comune.crevalcore.bo.it

comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

Rif. Prot. n. 32996 del 29/11/2018

Rif. Prot. n. 27105 del 04/10/2018

Pratica suap 342/2018

CILA 250/2018

Prot. n. 2019/0010792 del 13/04/2019

Titolo 6 Classe 11 Fascicolo 62/2018

Spett.le ARPAE

Trasmesso a mezzo pec all'indirizzo:

aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: NULLA OSTA IN MATERIA ACUSTICA - attività di custodia e ricovero animali da compagnia - via Pilastrello n. 875 - Fg. 51, Mapp. 2 - Bergonzoni Manuela e Costa Giuseppe per ditta "l'Isola Felice"

Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 e ss.mm.e ii.

il Responsabile dell'Area Tecnica

In merito a quanto in oggetto, visto l'Avvio del procedimento di cui al Ns Prot. n. 1938 del 23/01/2019 dal quale si evince che l'Amministrazione procedente è il Comune di Crevalcore e l'Autorità competente è ARPAE;

Visti gli elaborati presentati e le dichiarazioni rese nella valutazione di impatto acustico, datata 23/11/2018 e pervenuta in data 29/11/2018 con prot. 32996, a firma del tecnico Per. Ind. Giliberti Fabio, così come integrata in data 28/02/2019 con prot. 5957;

Visto il contributo istruttorio con parere favorevole con prescrizioni di ARPAE - Distretto di Pianura - in data 01/03/2019, pratica Sinadoc 4129/2019 (ns. prot. 6300/2019), che si intende integralmente richiamato;

Visti il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio vigenti al momento della presentazione della domanda, così come modificati dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012;

Visto il Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente, così come modificata dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012, che inserisce l'area di intervento in Classe III "Area di tipo misto" (limiti dBA: 60 diurno - 50 notturno);

Verificati i contenuti dell'art. 6 - Prescrizioni per le sorgenti sonore - del citato Piano di Classificazione Acustica, riguardo a Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione), Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97), tecniche di rilevamento e strumentazione e le modalità di misura del rumore;

Vista la *Valutazione previsionale di Impatto Acustico* redatta dal Per. Ind. Fabio Giliberti, da cui risultano verificati i limiti massimi dei livelli sonori previsti dalla Classificazione comunale e i limiti differenziali;

Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, con la presente

Comune di Crevalcore

**RILASCIA
NULLA OSTA IN MATERIA DI ACUSTICA**

alla realizzazione di opere e interventi oggetto, con l'obbligo di adempiere alle seguenti condizioni:

- 1) *che nel periodo notturno il ricovero dei cani avvenga esclusivamente all'interno dei box chiusi senza attività di sgambamento all'esterno;*
- 2) *che all'interno delle aree di sgambamento le attività avvengano un cane alla volta in presenza del personale;*
- 3) *qualora in futuro l'edificio posto ad ovest, attualmente abitato dal titolare dell'attività, dovesse essere occupato da persone terze all'attività, dovrà essere prevista specifica revisione del documento previsionale di impatto acustico con la verifica, per detto edificio, del limite differenziale;*
- 4) *per entrambi i periodi di riferimento sia previsto specifico collaudo acustico, ad opera del tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto dei limiti vigenti (immissione assoluti e differenziali) nella condizione maggiormente disturbante ovvero con struttura al completo.*

Alla violazione delle disposizioni citate si provvede con l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art.10, comma 3, della legge 447/95 e ss.mm. e ii.

Il Responsabile Area Tecnica
(Geom. Michele Bastia)
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.